

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 931

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PASINATO, GRILLO, ALBERTI
CASELLATI, CHIRILLI, FALCIER, FAVARO, FRAU, GUBETTI,
SAMBIN e TREDESE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2001

—————

**Gestione di determinate competenze del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti mediante concessione a imprese private**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 15 marzo 1997, n. 59, il Parlamento ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità.

La stessa legge delega ha autorizzato il conferimento alle regioni e agli enti locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà, di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché delle funzioni e dei compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici.

Sono stati esclusi dal trasferimento, tra gli altri, le funzioni e i compiti riconducibili alla materia dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale oltre che:

i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite autorità indipendenti;

i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi attuativi della delega stessa.

1. Il trasferimento delle funzioni relative ai trasporti è avvenuto con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Con l'articolo 104 di tale decreto sono state mantenute allo Stato, tra le altre, le funzioni relative:

agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi nonché per unità da diporto nautico;

al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti;

alla immatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;

alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;

al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori;

all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia.

Successivamente, in attuazione dell'articolo 11 della citata legge delega n. 59 del 1997, il Governo, con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel provvedere al riordino, soppressione e fusione dei Ministeri, ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha assorbito le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sono rimaste fuori le funzioni attribuite ad altri Ministeri o Agenzie e quelle conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi

e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, è stato approvato il regolamento di organizzazione che ha articolato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in quattro Dipartimenti a loro volta suddivisi in Direzioni.

In particolare, il Dipartimento per i trasporti terrestri è stato articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre;
- b) Direzione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- c) Direzione autotrasporto di persone e cose;
- d) Direzione del trasporto ferroviario;
- e) Direzione per i sistemi informativi e statistici.

2. La Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecnico indipendenti;
- b) trasporto merci pericolose su strada; normativa e omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
- c) parco circolante e conducenti;
- d) edilizia di servizio, impianti e attrezzature;
- e) centro elaborazione dati Motorizzazione;
- f) individuazione di *standard* e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali delle strade ed autostrade ed alla segnaletica stradale;
- g) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative, realizzazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, informazioni sulla viabilità;
- h) normativa di settore nazionale e internazionale;

i) relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale;

l) centro di documentazione sui problemi della circolazione e sicurezza stradale;

m) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni.

Questo, seppur incompleto, è il quadro normativo in cui va ad inserirsi il fattore propulsivo del presente disegno di legge: il pericolo che la riforma non consenta effettivi benefici al comune cittadino che ne misura la bontà con l'esperienza quotidiana, ove avverte l'efficacia delle scelte operate dal legislatore.

Nobili principi, come quello della sussidiarietà, non sempre riescono a migliorare la qualità della vita allorchè vengono utilizzati come mero strumento di ripartizione delle competenze all'interno del settore pubblico, senza essere coniugati con le esigenze concrete che a volte richiedono un rovesciamento concettuale del sistema pubblico-privato che determini la gestione di talune funzioni da parte dei privati lasciando al pubblico il compito del coordinamento e controllo.

In questa ottica, il principio di sussidiarietà evita il pericolo di rimanere mero parametro di trasferimento delle funzioni tra i settori della pubblica amministrazione per divenire criterio di ripartizione delle funzioni tra il settore pubblico e quello privato, laddove appaia verosimile che la gestione di determinate funzioni possa essere, più economicamente ed efficientemente, assicurata dal privato.

Il principio di sussidiarietà così inteso ed applicato può contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini senza determinare, tuttavia, alcuna abdicazione al potere-dovere dello Stato di controllare e coordinare le funzioni di pubblico interesse.

È dunque nel perseguimento di tale principio che nasce il presente disegno di legge, che in qualche passaggio intende anticipare i principi generali della cosiddetta «*devolution*».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 104, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le lettere *ii)*, *ll)*, *mm)* e *oo)* sono abrogate.

Art. 2.

1. All'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*l*-bis) al rilascio delle concessioni, mediante gara ad evidenza pubblica, a società per azioni per la gestione delle funzioni relative:

1) agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi nonché per unità da diporto nautico;

2) al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale, di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti;

3) all'immatricolazione e registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;

4) al rilascio di certificati e contrassegni di circolazione per ciclomotori;

5) al controllo amministrativo sui concessionari».

2. All'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 2, lettera *l*-bis), è subordinato ad apposito protocollo d'intesa da stipulare, su richiesta di ciascuna Regione interessata,

con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-ter. Il servizio in concessione è organizzato su base almeno provinciale con articolazioni territoriali all'interno delle singole province, per aree omogenee dalla consistenza di almeno 120.000 abitanti.

2-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare le funzioni di cui al comma 2, lettera *l-bis*), fino all'attivazione del servizio in concessione di cui al comma 2-ter.

2-quinquies. Restano salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2-sexies. Gli oneri di gestione delle attività indicate al comma 2, lettera *l-bis*), sono a carico dei concessionari e sono computate ai fini del calcolo della percentuale del ricavato spettante ai concessionari stessi, calcolato sulla base di un tariffario definito a livello nazionale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2-septies. Con i protocolli d'intesa di cui al comma 2-bis si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento del personale interessato alle Regioni. Al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata; il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali. Gli oneri relativi al personale necessario per l'espletamento delle funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995 n. 549».

Art. 3.

1. Nel Titolo III, capo VII, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, dopo l'articolo 106 è inserito il seguente:

«Art. 106-bis. - (*Coordinamento nazionale di funzioni regionali*) - 1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Ufficio nazionale di coordinamento delle funzioni regionali in materia di trasporti stradali e di patenti nautiche.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 provvede alla determinazione dei principi e criteri generali cui devono attenersi le Regioni ai fini del rilascio e della revoca delle concessioni di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l-bis), ed esercita altresì funzioni di coordinamento nazionale nella medesima materia».

